

Il Sole  
**24 ORE**  
PIROLA

# GUIDA *al* LAVORO

SETTIMANALE DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE,  
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, DIRITTO E SICUREZZA DEL LAVORO

47

26 NOVEMBRE 2004

# Donazione di midollo osseo e rapporto di lavoro

Gabriele Bonati \*

*Una norma, forse poco conosciuta, prevede particolari agevolazioni in favore dei lavoratori dipendenti che volontariamente donano il proprio midollo osseo: ecco tutto quel che è necessario conoscere sull'argomento*

**P**rima di affrontare le tematiche che ci sono più attuali, ovverosia quelle di natura giuridica, sembra opportuno spendere qualche riga per definire meglio - seppure mediante semplicissimi cenni - gli aspetti medici sottostanti all'istituto che stiamo approcciando. Anzitutto è bene evitare la confusione tra il midollo osseo, che si preleva dalle ossa del bacino e si rigenera, e il midollo spinale, presente nella colonna vertebrale. Infatti, il midollo osseo utilizzato per il trapianto (detto

in termine tecnico «midollo emopoietico») si presenta alla vista come sangue e viene prelevato solitamente dalle ossa del bacino (ossa iliache). Il midollo osseo ha il compito di formare nuove cellule sanguigne (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine) in sostituzione di quelle che muoiono naturalmente e terminano la loro funzione (emopoiesi)<sup>[1]</sup>. Le cellule staminali emopoietiche del midollo osseo sono importanti perché:

- 1) producono tutte le cellule del sangue e molte altre cellule accessorie o di sostegno;
- 2) ripristinano la produzione del sangue in caso di insufficienza midollare (aplasia);
- 3) sostituiscono il midollo in caso di leucemia, linfoma, mieloma, talassemie;
- 4) possono produrre enzimi carenti in caso di malattie genetiche;

5) consentono l'impiego di dosi elevate di chemio-radioterapia nella terapia dei tumori in genere<sup>[2]</sup>.

## Fonti, organismi e procedura

La norma di riferimento per tutto quanto andremo a esporre di seguito è rappresentata dalla legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo»<sup>[3]</sup>.

La legge regola la ricerca del donatore compatibile e la conseguente donazione e ha confermato che il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo - avente sede a Genova presso l'Ospedale Galliera - è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale<sup>[4]</sup>. Il registro nazionale, a sua volta, coordina le attivi-

[1] La definizione è tratta dal sito dell'Associazione Donatori Midollo Osseo (Admo), in cui pure si legge che «un globulo rosso ha una vita media di 120 giorni. L'emopoiesi si realizza a partire da un unico tipo di cellula (cellula staminale emopoietica, Cse) all'interno del midollo osseo, che è presente in vari segmenti scheletrici: coste, sterno, ossa del bacino, scapole, cranio ed estremità prossimali dell'omero e del femore. Nelle malattie del sangue, come in alcune forme di leucemia, il midollo osseo perde questa funzione emopoietica». Per chi volesse approfondire, l'indirizzo Internet è [www.admo.it](http://www.admo.it).

[2] Fonte ancora il sito Admo.

[3] La legge è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2001.

[4] Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 52, «le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale, sono detraibili dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione».

Sull'argomento, le istruzioni operative sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 16 marzo 2004 (G.U. 31 marzo 2004, n. 76), contenente la Guida compilazione del modello Unico 2004. In tale documento si legge che, alla Sezione IV «altre detrazioni», nel rigo P38, con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La presente detrazione compete nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta. L'importo delle detrazioni deve essere riportato nel rigo RN14.

\* Consulente aziendale

tà dei registri regionali, promuovendo la ricerca di donatori e tenendo aggiornato il registro nazionale dei donatori.

Il lavoratore dipendente<sup>[5]</sup> che intenda donare il proprio midollo osseo deve presentarsi (senza alcuna impegnativa), per un normale prelievo del sangue, presso uno dei Centri Prelievi autorizzati. In questo momento avviene l'iscrizione dell'aspirante donatore nel Registro Italiano Donatori M.O.

Ove i risultati del primo prelievo siano incoraggianti<sup>[6]</sup>, il donatore viene normalmente ricontattato per ulteriori e più dettagliati esami, sempre mediante prelievo del solo sangue. Nel caso in cui avvenga l'effettivo abbinamento con un malato, qualche giorno prima della data prevista per la donazione vera e propria, al fine di garantire il donatore contro i rischi derivanti dalle trasfusioni, gli viene prelevata un'unità di sangue che sarà poi «restituita» mediante trasfusione.

A questo punto avviene il prelie-

vo vero e proprio. Il protocollo sanitario prevede il prelievo mediante anestesia generale o epidurale; l'intervento, che dura in tutto un'ora circa, comporta il prelievo della quantità necessaria di midollo (in media circa 1.000 ml) mediante una piccola serie di punture delle ossa del bacino. Al termine, il donatore viene tenuto sotto controllo (quindi in stato di ricovero) normalmente per 24 ore, con una prescrizione di successivo riposo per altri 4 o 5 giorni. Salvo casi particolari, la donazione può essere effettuata una sola volta nella vita.

### I riflessi sul rapporto di lavoro

La legge n. 52 dedica l'intero articolo 5 (rubricato Diritti dei donatori) alla disciplina della donazione da parte dei soggetti assunti con rapporto di lavoro dipendente. In particolare la norma distingue due momenti, e precisamente:

1) la fase dei prelievi «prelimina-

ri» alla donazione vera e propria, a sua volta articolata come segue:

- prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
- prelievi (quindi più di uno) necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107<sup>[7]</sup>.

2) la fase dell'effettiva donazione.

Circa le attività preliminari, la norma si limita a citare il diritto del prestatore subordinato a «permessi retribuiti per il tempo occorrente»<sup>[8]</sup>. Null'altro si dice in relazione, per esempio, all'eventuale recupero della retribuzione mediante conguaglio di quanto versato a titolo di contribuzione. Riteniamo quindi, ma una precisazione in merito da parte degli organi competenti sarebbe quanto mai opportuna, che - trattandosi di semplici prelievi comportanti al massimo qualche ora di assenza - il relati-

Analoga disposizione è stata emanata, sempre ad opera dell'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 15 gennaio 2004 (S.O. n. 18 alla G.U. 31 gennaio 2004, n. 25). In relazione alle istruzioni per la compilazione del modello 730 da presentare nell'anno 2004 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, l'Agenzia precisa che - nel rigo 32 - con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

- [5] È necessario l'avvenuto compimento della maggiore età (art. 4, comma 2, legge 6 marzo 2001, n. 52).
- [6] In pratica non sono ammessi alla donazione i soggetti con comportamenti sessuali a rischio, gli affetti da HIV, epatite ecc.
- [7] L'art. 3 della legge n. 107/1990 dispone quanto segue: «1. Per donazione di sangue e di emocomponenti si intende l'offerta gratuita di sangue intero o plasma, o piastrine, o leucociti, previo il consenso informato e la verifica della idoneità fisica del donatore. Il donatore può consentire ad essere sottoposto indifferentemente ai diversi tipi di donazione, sulla base delle esigenze trasfusionali ed organizzative. 2. Le caratteristiche e le modalità delle donazioni indicate dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 12. 3. Il prelievo di sangue intero o plasma viene eseguito su persone consenzienti di età non inferiore a diciotto anni. Il prelievo di piastrine e leucociti mediante emaferesi ed i prelievi di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere eseguiti anche su soggetti di età inferiore a diciotto anni, previo il consenso degli esercenti la potestà dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare. 4. L'accertamento della idoneità del donatore viene eseguito da un medico, previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame obiettivo ed accertamenti laboratoristici, secondo i protocolli emanati con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 12. 5. Il prelievo di sangue intero è eseguito da un medico, o sotto la sua responsabilità ed in sua presenza, da un infermiere professionale».
- [8] È importante notare che le assenze per la donazione di midollo osseo sono, da parte di molti contratti collettivi, perfettamente equiparate alle ore di effettiva prestazione lavorativa ai fini della spettanza di premi variabili allorché la loro maturazione sia legata a percentuali contenute di assenteismo. Sul tema si veda Mario Giudici: «Premi variabili: distribuzione dei benefici ai lavoratori», in *Contratti & Contrattazione Collettiva*, n. 8/2002, pag. 76.

## Le fasi della donazione e la retribuzione

Tipo di attività	Tipo di assenza	Trattamento retributivo	Contribuzione previdenziale	Irpef
Prelievi preliminari del sangue	Permessi per il tempo occorrente	Normale retribuzione a carico del datore di lavoro	Normale, calcolata sulla retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro	Si applica il normale regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente.
Donazione di sangue in vista della successiva autotrasfusione	Permesso di 24 ore come nel caso di normale donazione di sangue	Normale retribuzione anticipata a cura del datore di lavoro e successivamente recuperata mediante conguaglio con i contributi (mod. DM10/2)	Accredito figurativo ex articolo 8 della legge 23.4.1981, n. 155	Si applica il normale regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente.
Donazione mediante prelievo del midollo osseo	Ricovero, e quindi malattia	Normale retribuzione, si ritiene, interamente a carico dell'Inps (*)	Accredito figurativo ex articolo 8 della legge 23.4.1981, n. 155	Si applica il normale regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente.
Degenza e giorni successivi all'intervento per il recupero delle funzionalità fisiche	Malattia (a prescindere dal fatto che il donatore si trovi in ospedale o al proprio domicilio)	Normale retribuzione, si ritiene, interamente a carico dell'Inps (*)	Accredito figurativo ex articolo 8 della legge 23.4.1981, n. 155	Si applica il normale regime di tassazione dei redditi da lavoro dipendente.

(\*) Gli enti preposti, compreso l'Inps, non hanno, ad oggi, diramato le istruzioni operative.

vo trattamento economico resti a carico del datore di lavoro occupante (in tale direzione anche alcuni contratti collettivi rinnovati dopo l'entrata in vigore della legge 52/2001).

Vi è poi una fase intermedia, contemplata dalla prassi sanitaria ma non dalla norma, che prevede - alcuni giorni prima dell'intervento - il prelievo di un'unità di sangue allo scopo di una successiva trasfusione al donatore stesso, al termine dell'operazione di prelievo del midollo. In tal caso, ove si tratti del quantitativo minimo (250 grammi) previsto dalla disciplina della donazione di sangue, riteniamo vada applicata tale ultima regolamentazione, e quindi: normale retribuzione per l'intera giornata (anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con i contributi da versare al-

l'Inps); 24 ore di riposo decorrenti dal momento dell'inizio dell'assenza o, in alternativa, della donazione; accredito figurativo dei contributi (il datore di lavoro lo segnala nel modello Cud, nel modello 770 e, dal 2005, nella nuova denuncia mensile). Il tutto, ovviamente, a seguito della presentazione - da parte del dipendente - di adeguata certificazione<sup>[9]</sup>.

Infine, ha luogo la donazione vera e propria, la quale, dicevamo anche sopra, consiste in un intervento che, seppure di non elevatissima complessità, comporta tuttavia l'anestesia (anche totale). Per tale ragione si rende sempre necessario il ricovero ospedaliero. In tal caso, precisa la legge, a fronte di adeguata certificazione (da parte della struttura che ha eseguito l'intervento), riguardante: 1) il tipo di prelie-

vo; 2) la data di entrata in ospedale; 3) la data del prelievo e il successivo periodo necessario al completo recupero della piena condizione fisica, il dipendente donatore ha diritto a mantenere la normale retribuzione, ribadiamo, dall'ingresso nella struttura e fino al giorno di rientro in servizio.

Riteniamo che, a fronte del fatto che la certificazione con la prognosi è redatta da una struttura altamente specializzata, essa non sia contestabile (anche perché normalmente contenuta in una settimana circa) dal medico di controllo e che, quindi, tale periodo di assenza - beninteso: se adeguatamente comunicato al datore come prescritto dalla legge - non sia passibile di visite di controllo. A conclusione diversa deve, a nostro parere, giungersi, nel

[9] Cfr. anche la recentissima circolare Inps n. 130 del 7 settembre 2004, in cui si legge che «i donatori di sangue e di emocomponenti (legge n. 107/1990 e Dm 20 dicembre 1999), hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione conservando la normale retribuzione corrisposta direttamente dal datore di lavoro. L'importo della retribuzione per il giorno di congedo viene anticipato dal datore di lavoro che lo conguaglia sul modello DM10/2 (codice S110). I relativi contributi previdenziali sono accreditabili figurativamente, a richiesta del lavoratore dipendente. Si precisa inoltre che il limite dei contributi figurativi accreditabili è di norma 4 giornate l'anno. Si ricorda che ai fini dell'accredito figurativo devono essere compilati anche i punti 35 e 36 della sezione 3 del modello 770/2004 semplificato».

**Legge 6 marzo 2001, n. 52****Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo****Articolo 5.***Diritti dei donatori*

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:

- a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
- b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

caso di prosecuzione dell'assenza certificata dal medico curante. La contribuzione previdenziale è quella figurativa ex art. 8, legge 23 aprile 1981, n. 155<sup>[10]</sup>. Sull'argomento si è espresso anche l'Inps che, in una circolare non recentissima (e peraltro anteriore all'emanazione della norma in commento), ha espresso parere favorevole al riconoscimento della spettanza dell'indennità di malattia anche per il caso di prelievo di cellule midollari<sup>[11]</sup>.

Ne consegue, a nostro parere, che il datore di lavoro provvederà a corrispondere la retribuzione piena, procedendo poi, nei modi opportuni, all'integrale recupero nei confronti dell'Istituto, con il termine «integrale recupero» dovendosi intendere, a

nostro avviso, che il lavoratore - come peraltro espressamente prevede la legge - ha diritto alla normale retribuzione. In pratica, per tale via, si perviene a un trattamento analogo, pur nella diversità delle fattispecie, al caso della donazione di sangue, in cui l'intero carico retributivo viene posto, per le evidenti ragioni di apprezzabilità e utilità sociale, a carico della collettività per il tramite dell'Inps. Tale interpretazione è altresì supportata dal fatto che la norma, nel prevedere il diritto del lavoratore di conservare, per il periodo interessato dalla donazione, la normale retribuzione, stabilisce che, per il citato periodo, debba essere riconosciuta la contribuzione figurativa. Conseguentemente il tratta-

mento economico da riservare al lavoratore non può essere considerato a carico del datore di lavoro, in quanto, in questa situazione, si genererebbe contribuzione effettiva.

Si segnala infine per completezza che la disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che il periodo di assenza debba essere considerato come malattia e di conseguenza trattato come tale.

**Privacy**

Un cenno velocissimo meritano, per completezza, alcune disposizioni contenute nel cd. Codice della Privacy, ossia nel Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, e precisamente:

1) l'art. 96, comma 3, secondo il quale «il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi»;

2) l'art. 94, secondo cui «il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso: ... d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52 ...».

36 della sezione 3 del modello 770/2004 semplificato».

[10] «... le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ...».

[11] Inps, circolare 7 ottobre 1996, n. 192, in cui si legge «... è stato segnalato il caso di assicurati che si ricoverano per sottoporsi a donazione d'organo. In tale fattispecie, si ritiene che possa procedersi all'erogazione dell'indennità di malattia, secondo le norme comuni, per le giornate di effettiva degenza e, se necessario, di convalescenza per il recupero delle energie lavorative, adeguatamente documentate dalla struttura presso la quale è avvenuto l'intervento. Le indicazioni che precedono valgono anche per il caso, da ricomprendere tra le donazioni d'organo, di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo infusione per successivi trapianti (art. 1, comma 3, della legge n. 107/1990), situazione che, per le modalità di svolgimento e per gli effetti che ne conseguono (necessità di alcune giornate di ricovero e di convalscenza), può essere ricondotta all'ipotesi di malattia indennizzabile, non apparendo applicabile la tutela prevista per la donazione di sangue o di emocomponenti».

**Le disposizioni della contrattazione collettiva  
(che in parte non tiene conto della nuova normativa)**

Settore	Fonte	Contenuto
Abbigliamento Industria	Ccnl 19.5.2000, art. 55	Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria all'effettuazione del ciclo di analisi finalizzate ad accertarne l'idoneità alla donazione.
Calzature Industria	Ccnl 27.4.2000, art. 57	Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria all'effettuazione del ciclo di analisi finalizzate ad accertarne l'idoneità alla donazione.
Ceramica Industria	Ccnl 19.12.2002, art. 32	Il lavoratore donatore di midollo osseo, a fronte della relativa certificazione, riceverà, per tre giorni di permesso a partire dalla donazione, un trattamento integrativo di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione di fatto.
Chimici e Farmaceutici Industria	Ccnl 12.2.2002, art. 35	Il lavoratore donatore, a fronte della relativa certificazione, riceverà, per tre giorni di permesso a partire dal giorno della donazione, un trattamento integrativo di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto.
Concia Industria	Ccnl 17.9.2003, art. 34	Dietro presentazione di apposita certificazione, al lavoratore che si sia sottoposto alla donazione di midollo osseo saranno concessi tre giorni di permesso retribuito, a partire dalla dimissione dall'ospedale, purché la donazione avvenga una sola volta nel rapporto.
Ferrovie dello Stato	Ccnl 6.2.1998, art. 52	In occasione di donazione di midollo osseo sono concessi permessi corrispondenti alle giornate effettive di degenza ospedaliera.
Gomma e Plastica Industria	Accordo 2.6.2004, art. 35	L'azienda riconoscerà al lavoratore, donatore di midollo osseo, un permesso retribuito di tre giorni per l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo; l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo debbono essere comprovati da specifiche certificazioni.
Lampade e Cinescopi Industria	Accordo 23.1.2003, art. 38	Il lavoratore donatore di midollo osseo, a fronte della relativa certificazione riceverà, per tre giorni di permesso a partire dal giorno della dimissione dall'ospedale, un trattamento integrativo di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta.
Lavanderie e Tintoria	Accordo 16.12.2003, art. 45	Per i donatori di midollo osseo, nonché ai donatori in vita di organi, si conviene che il trattamento economico complessivo sia pari al 100% della retribuzione netta.
Occhiali Industria	Ccnl 31.5.2000, art. 44	Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria al ciclo di analisi finalizzate ad accertarne l'idoneità alla donazione.
Ombrelli e ombrelloni Industria	Ccnl 27.6.1996, art. 45	Al lavoratore donatore di midollo osseo sarà riconosciuto un permesso retribuito pari ad una giornata lavorativa per il ciclo di analisi di idoneità alla donazione. Il permesso sarà riconosciuto dietro presentazione di idonea certificazione.
Pelli e Cuoio Confapi	Ccnl 19.5.2000, art. 25	Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria all'effettuazione del ciclo di analisi finalizzate ad accertarne l'idoneità alla donazione.
Retifici meccanici da pesca	Accordo 4.7.2000, art. 48	Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria all'effettuazione del ciclo di analisi finalizzate ad accertarne l'idoneità alla donazione.

Settore	Fonte	Contenuto
Scuole materne Fism	Ccnl 5.2.2003, art. 54	Tutti i lavoratori subordinati che cedono gratuitamente (donatori) il sangue intero o di emocomponenti, (i donatori di midollo osseo, hanno diritto ad un permesso pari al periodo di degenza) retribuito per l'intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione. La giornata di riposo è di 24 ore e decorre dal momento in cui il lavoratore si è assentato per effettuare la donazione.
Tessili Industria	Ccnl 19.5.2000, art. 55 (e relativa circolare illustrativa)	Il lavoratore donatore di midollo osseo ha diritto ad usufruire di permessi retribuiti per il periodo necessario all'effettuazione del ciclo di analisi finalizzate ad accertarne l'idoneità alla donazione. I giorni di ricovero per la donazione sono considerati malattia e rientrano nella normale disciplina prevista per il ricovero ospedaliero. Il lavoratore è tenuto a presentare all'azienda la documentazione medica attestante l'effettuazione e la durata delle analisi di accertamento.
Vetro Industria	Accordo 29.11.2002, art. 48	Al lavoratore donatore di midollo osseo l'impresa, a fronte di relativa certificazione riconosca tre giorni di permesso retribuito a partire dalla dimissione dall'ospedale.

### La donazione di midollo osseo in sintesi

